



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

OGGETTO :

Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma delle aliquote e della detrazione di imposta per l'anno 2016 -

L'anno **duemilasedici**, addi **diciassette**, del mese di **maggio**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Consigliere	X	
ROMANO Paolo	Consigliere	X	
SICILIANO Concetta	Presidente	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Consigliere	X	
OLLINO Dinamaria	Consigliere	X	
POLLONE Lidia	Consigliere	X	
MAGGIO Francesco	Consigliere	X	
FOGLIATO Rosella	Consigliere	X	
LE DONNE Giovanni	Consigliere	X	
DI SCIULLO Fiorenza	Consigliere	X	
MANCUSO Massimiliano	Consigliere	X	
CARUSO GIANPAOLO	Consigliere	X	
FRANCO Daniele	Consigliere	X	
SBARZAGLI ADRIANA	Consigliere	X	
GIACONE Giovanni	Consigliere	X	
BARBINI Cristian	Consigliere	X	
Totale		17	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Giovanni Di Rosario**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **Concetta SICILIANO**, nella sua qualità di **Presidente**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma delle aliquote e della detrazione di imposta per l'anno 2016 -

Visto :

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Viste:

- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ed ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Richiamato l'art. 1 della legge 208/2015, legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- il comma 10, che prevede la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non appartenga alle categorie A/1- A/8- A/9, e negli ulteriori limiti indicati dalla stessa norma;
- il comma 13, che modifica la disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 05/06/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 aprile 2015 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2015;

Esaminate :

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1DF del 17/02/2016;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 (in G.U. del 7 marzo 2016 n. 55) che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

➤ a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

➤ in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

➤ in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote IMU approvate nell'anno 2015, e di confermare la riduzione dell'aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, modificato dall'art. 1, c. 10, lett. e, legge 208/2015, il quale stabilisce che: *"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

Ritenuto opportuno **confermare le aliquote IMU per il corrente anno 2016** come da prospetto che segue:

Tipologia	Aliquota totale anno 2016	Quota riservata al Comune	Quota riservata allo Stato
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili e terreni	0,95%	0,95%	0
Aliquota per l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,45%	0,45%	0
Aliquota per abitazione (esclusi A/10) data in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente - limitatamente ad UNA sola unità immobiliare - solo abitazione no pertinenza	0,45%	0,45%	0
Immobili di categoria B	0,68%	0,68%	0
Aliquota per immobili di categoria catastale C1, C3, C4, C5 ad uso commerciale e artigianale	0,86%	0,86%	
Aliquota per gli immobili di categoria catastale D ad eccezione delle categorie D10 e D5	0,86%	0,10%	0,76%
Aliquota per gli immobili di categoria catastale D5	1,03%	0,27%	0,76%
Aliquota per gli immobili cat. A NON LOCATI , per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni	1,03%	1,03%	0
Aliquota Aree edificabili	1,03%	1,03%	0
Aliquota abitazione NON principale cat. da A2 a A7- ed immobili cat. C6 (non pertinenza di abitaz. principale)	0,90%	0,90%	0
Valori Aree Edificabili			
descrizione tipo area		importo al mq.	
Aree edificabili situate in zona residenziale		58,00	
Aree edificabili situate in zona industriale /artigianale		35,00	
Aree edificabili a servizi con cubatura		25,00	

confermando altresì la detrazione di **Euro 200,00** per abitazione principale così come prevista dall'art.13 comma 10 del citato Decreto Legge 201/2011;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle aliquote relative all'IMU;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Alla luce di quanto sopra l'Assessore alle Politiche finanziarie e Programmazione Dinamaria Ollino propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

quanto segue:

1. Di confermare, per l'anno d'imposta 2016, le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) così come segue:


Tipologia	Aliquota totale anno 2016	Quota riservata al Comune	Quota riservata allo Stato
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili e terreni	0,95%	0,95%	0
Aliquota per l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,45%	0,45%	0
Aliquota per abitazione (esclusi A/10) data in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente - limitatamente ad UNA sola unità immobiliare - solo abitazione no pertinenza	0,45%	0,45%	0
Immobili di categoria B	0,68%	0,68%	0
Aliquota per immobili di categoria catastale C1, C3, C4, C5 ad uso commerciale e artigianale	0,86%	0,86%	0
Aliquota per gli immobili di categoria catastale D ad eccezione delle categorie D10 e D5	0,86%	0,10%	0,76%
Aliquota per gli immobili di categoria catastale D5	1,03%	0,27%	0,76%
Aliquota per gli immobili cat. A NON LOCATI , per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni	1,03%	1,03%	0
Aliquota Aree edificabili	1,03%	1,03%	0
Aliquota abitazione NON principale cat. A da A2 a A7 - ed immobili cat. C6 (non pertinenza di abitaz. principale)	0,90%	0,90%	0
Valori Aree Edificabili			
descrizione tipo area	importo al mq.		
Aree edificabili situate in zona residenziale	58,00		
Aree edificabili situate in zona industriale /artigianale	35,00		
Aree edificabili a servizi con cubatura	25,00		

3. Di trasmettere la seguente deliberazione al Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.

4. **Di individuare** quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi del Capo II della legge 7.8.1990 n. 241, la Sig.ra M.A.TeclaZaccagnino - Resp. Servizi Finanziari - .
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

Il Proponente:


L'Assessore Politiche Finanziarie e Programmazione
Dinamaria Ollino



Il Redattore


Il Responsabile U.O. Contabilità
Risorse Umane, Economato

Catia Campaci




Visto:

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Di Rosario




I raggio BILANCIO 2016\delibere bil 2016\consiglio\IMU DELIBERA DEFINITIVA ALIQUOTE IMU 2016 X CONS COM LE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 sulla deliberazione che precedevengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Il Dirigente dei Servizi Direzione e Staff
(Avv. Guglielmo LO PRESTI)




Alla regolarità contabile : **FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag.M.A. Tecla ZACCAGNINO)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del competente Assessore alle Politiche finanziarie e di Programmazione Dinamaria Ollino;

Acquisisti:

- in data 11/05/2016 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e Staff, ai sensi dell'art.66, comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Legislativo 267/00 ;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Effettuata la votazione in forma palese sulla nuova proposta di deliberazione, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente :

- Presenti : n.17
- Astenuti : n.05 (Caruso, Franco, Sbarzagli, Giaccone, Barbini)
- Votanti : n.17
- Favorevoli : n.12
- Contrari : n.00

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. E' approvata integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione .

IL PRESIDENTE

:



Concetta Siciliano

IL SEGRETARIO GENERALE

:



Dott. Giovanni Di Rosario



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo. Di essa viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Santena, 30/5/2016

Il Responsabile
U.O Contabilità, Risorse Umane, Economato,
Segreteria, Affari Generali
Rag. Catia CAMPACI



Campaci